contr.re3 in \contrib

COMUNE DI TERNI

SEGRETERIA OPERATIVA

UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI - TRASPARENZA

Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di cui all'art.12 della Legge 7.8.1990, n.241

Terni, 11.10.1995

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 (Oggetto e finalita')

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonche' di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241.
2. L'osservanza di quanto contenuto nel presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimita' degli atti con i quali si dispongono le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
3. L'effettiva osservanza di tali criteri e modalita' deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art.2 (Finanziamento)

1. Al finanziamento degli interventi economici previsti dall'art.1 si provvede in sede di predisposizione del bilancio di previsione attraverso lo stanziamento in appositi capitoli.
2. L'ammontare della somma disponibile e' reso pubblico, tramite affissione della durata di giorni 15 all'Albo pretorio del Comune e comunicato stampa, onde assicurarne la piu' ampia conoscenza a tutti i soggetti interessati.

Art.3 (Ambito di applicazione)

1. Degli interventi economici di cui all'art.1 possono beneficiare iniziative e programmi relative ai seguenti ambiti:
a) assistenza e sicurezza sociale;
b) sport;
c) tutela dei beni monumentali ed ambientali;
d) cultura e informazione;
e) turismo e sviluppo economico;
f) attivita' per i giovani;
g) attivita' con finalita' ricreative ed iniziative con contenuto culturale, di socializzazione e solidaristiche.

Art.4 (Soggetti)

1. Possono beneficiare degli interventi di cui all'art.1 i seguenti soggetti in relazione ad attivita' svolte a beneficio della comunita' locale:
a) persone fisiche;
b) enti pubblici;
c) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni dotate di personalita' giuridica;
d) associazioni non riconosciute, gruppi e comitati costituiti almeno 6 mesi prima della richiesta di intervento.

CAPO II. CRITERI DI INTERVENTO

Art.5 (Tipologia degli interventi)

1. Sono ricomprese nel presente regolamento tutte le erogazioni di cui al comma 1 dell'art. 1 concesse dal Comune di Terni a favore dei soggetti di cui al

precedente art. 4 che non siano regolate da specifiche disposizioni di legge.
2. In particolare la tipologia degli interventi si riferisce a:
a) contributi annuali per iniziative costanti nel tempo;
b) contributi per iniziative aventi carattere di specificita' e non ripetibilita', limitate nel tempo.
c) interventi straordinari, eccezionali, e urgenti dovuti a stati di bisogno, eventi calamitosi, etc.
d) contributi finalizzati a migliorare l'utilizzazione e la funzionalita' delle strutture e degli impianti di proprieta' comunale.

Art. 6 (Casi di esclusione)

1. Di norma non possono essere deliberati:
a) interventi che non siano di interesse collettivo, salvo quelli previsti dall'art.16;
b) interventi derivanti da obblighi contrattuali o convenzionali assunti dall'amministrazione comunale;
c) interventi relativi ad iniziative incompatibili con altre gia' programmate.
2. L'intervento del Comune non puo' essere richiesto ne' concesso per eventuali maggiori spese e non puo' essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attivita' ordinarie degli enti.

Art. 7 (Priorita' generali per la concessione)

1. L'amministrazione nel valutare le

richieste di intervento tiene conto, prioritariamente, di quelle relative a:
a) iniziative proposte da enti pubblici e privati ed associazioni il cui Statuto preveda, in caso di cessazione dell'attivita', la devoluzione al Comune dei beni, o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione o valorizzazione il contributo e' richiesto, con impegno, da parte dell'amministrazione, di assicurarne la conservazione e la valorizzazione;
b) iniziative e programmi volti alla produzione di materiale (video, grafico, letterario, storico, scientifico, ecc) riguardante la collettivita' territoriale, che possa essere acquisito al patrimonio culturale della comunita' locale;
c) iniziative e programmi che intendano inserirsi nella programmazione della CEE o per i quali l'intervento del Comune sia requisito necessario per accedere a finanziamenti della CEE, sempre che siano analiticamente prospettati i risultati che conseguiranno dalla partecipazione all'iniziativa per la comunita' locale;
d) iniziative e programmi rivolti a specifiche fasce di popolazione in situazione di emarginazione e disagio che non siano concorrenti con analoghi interventi previsti da programmi nazionali, regionali o da altri organismi;
e) iniziative o programmi che favoriscano forme di volontariato;
2. Nel caso che piu' richieste ottengano una medesima valutazione il contributo e' concesso alle iniziative che comportino

un minor costo finanziario per l'ente.
3. Le priorita' sono rese note nelle forme atte a consentirne la massima conoscenza da parte dei soggetti interessati.

Art. 8 (Criteri per la quantificazione dei contributi)

1. La determinazione dell'entita' dell'intervento viene effettuata sulla base dei seguenti parametri indicati nella richiesta di concessione: spesa complessiva; numero dei soggetti beneficianti; eventuali introiti che si prevedono di realizzare; giusto equilibrio partecipativo ove le iniziative siano realizzate con l'intervento finanziario di piu' enti pubblici o privati.
2. L'ammontare del contributo potra' subire modificazioni ed essere quindi erogato in misura diversa da quella stanziata, nel caso che dalla documentazione comprovante l'avvenuto intervento e la spesa effettivamente sostenuta questa risulti inferiore a quella preventivata.

CAPO III. MODALITA' DI INTERVENTO

Art.9 (Forme di intervento)

1. Gli interventi di cui all'art.1 sono diretti alla copertura dei costi previsti per le iniziative ed i programmi di cui all'art.3 fino ad un massimo del 50%.
2. L'erogazione avviene entro 30 giorni dalla presentazione all'amministrazione comunale della documentazione contabile

giustificativa.
3. Al fine di rispettare il criterio di cui al comma primo, gli interventi svolti in forme diverse dalla erogazione di risorse finanziarie (concessione d'uso di strutture, locali, beni strumentali; forniture di servizi; messa a disposizione di premi; acquisto di libri, pubblicazioni varie, etc.) sono economicamente quantificati a cura dell'amministrazione comunale.
4. I soggetti di cui all'art.4 possono beneficiare per una medesima iniziativa o programma di interventi del Comune e di una o piu' Circoscrizioni purche' l'intervento complessivo non superi il limite di cui al comma 1.

Art.10 (Criteri e priorita')

1. Sulla base della risorse assegnate in sede di bilancio preventivo, la Giunta, con propria deliberazione adottata entro 15 giorni dalla data di approvazione del bilancio, stabilisce, per ciascuno degli ambiti di cui all'art.3, i criteri e le priorita' di intervento nonche' l'entita' della disponibilita' finanziaria ad esso relativa, salvo quanto previsto dall'art.7.
2. I criteri e le priorita' sono resi pubblici, tramite affissione della durata di giorni 15 all'Albo pretorio del Comune e comunicato stampa, al fine di consentirne la massima conoscenza da parte dei soggetti interessati.

Art.11 (Procedura di intervento)

1. Gli interventi di cui all'art.1 sono

approvati dalla Giunta con propria deliberazione.
2. Nei casi in cui, sulla base dei criteri di cui all'art.10, la decisione sulla richiesta di intervento sia priva di apprezzamento discrezionale, gli interventi sono adottati con determinazione del Dirigente del settore competente.

CAPO IV. RICHIESTA DI INTERVENTO

Art.12 (Richiesta degli interessati)

1. I soggetti di cui all'art.4 presentano entro 45 giorni dalla adozione della deliberazione della Giunta di cui all'art.10 richiesta formale di accesso ai benefici previsti dal presente regolamento.
2. La richiesta deve contenere:
a) l'indicazione dei requisiti soggettivi previsti dal presente regolamento e da altre eventuali determinazioni della amministrazione;
b) la presentazione dettagliata dell'iniziativa e del programma per cui e' richiesto l'intervento;
c) il piano finanziario dell'iniziativa o del programma;
d) le eventuali richieste di contributi presentate ad altri soggetti pubblici e/o privati;
e) il tipo di intervento richiesto;
f) la dichiarazione di non usufruire di interventi di una o piu' Circoscrizioni in relazione alla medesima iniziativa o programma, nei limiti di cui al comma 4 dell'art.9.
3. L'amministrazione comunale si riserva

la verifica di quanto dichiarato nella richiesta.

Art.13 (Decisione)

1. L'amministrazione decide sulle richieste entro i 30 giorni successivi al termine di cui all'art.12.
2. Nel caso di incompletezza o irregolarita' della richiesta l'amministrazione comunica agli interessati l'invito ad effettuare, entro 10 giorni, le necessarie integrazioni. Il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di regolarizzazione della richiesta.
3. Per le richieste di intervento diverso dalla erogazione di benefici economici l'amministrazione decide entro 15 giorni dalla data della richiesta.
4. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento di cui al comma 1, hanno facolta' di intervenire nel procedimento secondo quanto previsto dal regolamento sul procedimento amministrativo.

Art.14 (Liquidazione)

1. La liquidazione degli interventi che consistono in benefici finanziari avviene, a cura del Dirigente del settore competente, nelle forme previste dall'art.9.
2. Resta salva la facolta' di richiedere ogni ulteriore forma di documentazione relativa alla effettuazione

dell'iniziativa o del programma cui si riferisce la richiesta.

CAPO V. FONDI SPECIALI PER INTERVENTI STRAORDINARI

Art.15 (Interventi urgenti)

1. Per interventi economici aventi carattere di urgenza ed importo non superiore a L. 5.000.000 e' costituito un fondo iscritto in appositi capitoli di bilancio.
2. La Giunta delibera sulla base delle richieste formulate dai soggetti di cui all'art.4 entro 30 giorni dalla loro presentazione.
3. La richiesta deve contenere:
a) la presentazione dell'iniziativa e del programma per cui e' richiesto l'intervento;
b) l'indicazione della spesa prevista;
c) il tipo di intervento richiesto;
d) la dichiarazione di non usufruire di interventi di una o piu' Circoscrizioni in relazione alla medesima iniziativa o programma, nei limiti di cui al comma 4 dell'art.9.
4. Restano ferme le forme di liquidazione previste dall'art.14.

Art.16 (Interventi per situazioni di bisogno economico)

1. Possono essere erogati benefici economici a favore di persone fisiche che versino in particolare stato di bisogno economico e che necessitano di immediata assistenza. A tal fine e' istituito un fondo iscritto in apposito capitolo di

bilancio.
2. I benefici sono erogati dal Dirigente del settore competente, sulla base dei criteri generali adottati con deliberazione della Giunta, a seguito dell'istanza del richiedente e delle risultanze dell'istruttoria.
3. I benefici economici di cui al comma 1 possono essere sostituiti da altra forma indiretta di sostegno di cui va comunque quantificato il valore economico.
4. Gli interventi per situazioni di bisogno economico sono sottratti, a tutela della riservatezza, all'obbligo di cui all'art.20.
5. L'ammontare complessivo degli interventi di cui al comma precedente e' reso noto nelle stesse forme di cui all'art.20.

Art.17 (Interventi straordinari)

1. La Giunta puo' deliberare l'assegnazione di benefici economici straordinari per iniziative e programmi di rilevante interesse locale, regionale o nazionale che si svolgano nel territorio comunale, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio comunale.
2. A tal fine e' istituito un fondo iscritto in apposito capitolo di bilancio.

CAPO V. NORME FINALI

Art. 18 (Decadenza dal diritto)

1. Si ha decadenza dal diritto ad ottenere i benefici previsti dal presente

regolamento quando si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) l'iniziativa ammessa alla concessione non sia stata realizzata;
b) la documentazione prescritta per la liquidazione non sia stata presentata o sia incompleta ed inesatta;
c) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa o siano state stravolte le finalita' per le quali era stato chiesto il contributo.
2. I soggetti che ricevono contributi dal Comune sono tenuti a far risultare nelle loro attivita' che esse vengono realizzate con il concorso del Comune pena la revoca dell'intervento concesso.

Art. 19 (Responsabilita')

1. Il Comune non assume alcuna responsabilita' in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle iniziative per cui sono stati accordati contributi previsti dal presente regolamento. Nessun rapporto di obbligazione dei terzi potra' essere fatto valere nei confronti del Comune che, verificandosi situazioni irregolari o che necessitino di chiarimenti, puo' sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, nel caso, deciderne la revoca nei limiti predetti.

Art. 20 (Elenco dei beneficiari)

1. Tutti i soggetti che usufruiscono degli interventi di cui all'art.1 sono iscritti in un apposito elenco, liberamente consultabile, contenente: i dati identificativi, gli estremi

dell'atto di concessione, le disposizioni normative in base alle quali ha avuto luogo la concessione, l'ammontare delle somme erogate.
2. L'elenco e' suddiviso per settori omogenei relativi agli ambiti di intervento di cui all'art.3 e aggiornato entro il 30 aprile di ogni anno.
3. Entro il termine di cui al comma precedente, l'amministrazione rende pubblico, tramite affissione della durata di giorni 15 all'Albo pretorio del Comune e comunicato stampa, l'elenco dei soggetti beneficiari e dei relativi interventi.

Art. 21 (Patrocinio e concorso)

1. Il patrocinio di iniziative e programmi da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'amministrazione comunale con atto del Sindaco.
2. La concessione del patrocinio e' gratuita e non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso.
3. Il patrocinio deve essere reso noto attraverso i mezzi con i quali si provvede alla promozione dell'iniziativa.

Art.22 (Regolamenti circoscrizionali)

1. Le Circoscrizioni adeguano i propri regolamenti per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ai principi del presente regolamento entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i regolamenti circoscrizionali cessano di avere efficacia per le parti incompatibili con il presente regolamento.